

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DI CENTOVALLI – ONSERNONE – TERRE DI PEDEMONTE

Capitolo I - Generalità

Art. 1 Nome

- ¹ Sotto la denominazione “Associazione dei comuni di Centovalli, Onsernone e Terre di Pedemonte ACCOP” è costituita un’associazione ai sensi degli art.li 60 e ss. CCS, avente personalità giuridica propria
- ² Enti costituenti sono i Comuni di Centovalli, Onsernone e Terre di Pedemonte.
- ³ La sede dell’Associazione è situata nel Comune Terre di Pedemonte.
- ⁴ La sua durata è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 2 Scopo e compiti

- ¹ Lo scopo dell’Associazione è di riunire i Comuni di Centovalli, Onsernone e Terre di Pedemonte per gestire l’Antenna dell’Ente regionale di sviluppo del Locarnese e Valli (ERS-LVM) nel territorio corrispondente alla giurisdizione dei tre comuni.
- ² L’Antenna è attiva nel recepire, concepire, promuovere, coordinare e sostenere programmi e progetti pubblici e privati, catalizzando gli impulsi delle realtà locali per concretizzarli a beneficio della regione; in particolare collabora con l’Agenzia regionale dell’ERS-LVM per attuare progetti di sviluppo di valenza comunale e regionale.
- ³ L’Associazione è volta a tutelare ed a promuovere gli interessi economici, sociali e culturali della regione; discute e coordina i problemi che interessano i tre comuni, ne prospetta la soluzione, ne esamina la portata e concorre alla loro realizzazione rispettati l’autonomia, il potere decisionale e le prerogative dei singoli Comuni.
- ⁴ L’Associazione può essere incaricata, sulla base di appositi mandati di prestazione, di altri compiti, da parte dei comuni costituenti. È riservato il diritto di istruzione del Comune di cui all’art. 193 cpv. 4 LOC.
- ⁵ Restano riservate le competenze non delegabili degli organi comunali o di altre istanze secondo la LOC e le leggi speciali, così come le procedure previste da quest’ultime.
- ⁶ Per l’esecuzione dei compiti attribuitigli, l’Associazione potrà far capo ai servizi dei comuni costituenti.

Art. 3 Membri

Sono membri i Comuni di Centovalli, Onsernone e Terre di Pedemonte.

Art. 4 Organi

Gli organi dell’associazione sono:

- l’Assemblea dei delegati;
- il Consiglio direttivo;
- l’organo di revisione.

Art. 5 Assemblea dei delegati

L'Assemblea dei delegati è composta da **9** membri (**3** delegati per ogni comune) nominati dai rispettivi legislativi fra i membri dei rispettivi Consigli comunali.

Le sedute dell'Assemblea dei delegati sono pubbliche e sono dirette dal Presidente del Consiglio direttivo.

Art. 6 Convocazione

¹ L'Assemblea dei delegati è convocata dal Consiglio direttivo per iscritto almeno 15 giorni prima della riunione con comunicazione dell'ordine del giorno previsto.

² L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno.

³ L'Assemblea può essere convocata in ogni momento su richiesta di uno dei Municipi o Consigli comunali o per decisione del Consiglio direttivo.

Art. 7 Competenze

L'Assemblea dei delegati ha le seguenti competenze:

- a. analizza e concretizza le proposte che abbiano attinenza con gli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto: in particolare discute e coordina i problemi che interessano la regione dei tre comuni;
- b. approva e modifica lo Statuto dell'Associazione;
- c. approva e modifica i regolamenti interni all'Associazione;
- d. approva i conti d'esercizio e i rapporti di gestione;
- e. determina il contributo ordinario a carico dei comuni costituenti;
- f. nomina i rappresentanti dell'Associazione in seno all'ERS-LVM e alla Commissione intercomunale dei trasporti (CIT);

Art. 8 Diritto di voto

¹ Ogni delegato ha diritto ad un voto.

² I membri del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto in sede assembleare.

Art. 9 Deliberazioni

¹ L'Assemblea può validamente discutere e deliberare unicamente alla presenza della maggioranza assoluta dei delegati (minimo 5). Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei delegati presenti.

² Ogni Assemblea regolarmente convocata è competente a prendere decisioni.

³ Votazioni ed elezioni avvengono normalmente per alzata di mano.

⁴ Votazioni con altri sistemi di voto devono essere richieste da almeno 1/3 dei presenti.

⁵ Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei delegati presenti. In caso di parità di voti decide quello del Presidente dell'assemblea.

Art. 10 Consiglio direttivo

¹ Il Consiglio direttivo è composto da un rappresentante e di un supplente per Comune eletti dall'assemblea. Il supplente presenzia solo in caso di assenza del titolare.

² Il rappresentante e il supplente sono eletti dall'assemblea su proposta dei Municipi.

³ La carica di rappresentante o supplente membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di delegato all'Assemblea.

⁴ Per la collisione d'interesse e il divieto di prestazione si applicano gli art. 100 e 101 LOC.

Art. 11 Incompatibilità e collisione d'interesse

I dipendenti dell'Associazione non sono eleggibili nel Consiglio direttivo e nell'Assemblea dei delegati.

Art. 12 Competenze

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti competenze:

- a. nomina il Presidente e Vice presidente, i quali sono designati a turno tra i membri ogni quattro anni, e il segretario;
- b. elabora i conti e la relazione annuale sulla gestione e li trasmette entro il 31 marzo ai rispettivi Municipi;
- c. sceglie e nomina il personale tramite concorso pubblico;
- d. il ruolo di segretario può essere assunto da persone esterne senza diritto di voto, di regola il responsabile dell'Antenna;
- e. il compito di gestire la contabilità può essere affidato per mandato ad una delle amministrazioni comunali dei Comuni costituenti;
- f. designa l'organo di revisione esterno;
- g. nomina le commissioni o i gruppi di lavoro che ritiene necessari;
- h. dirige, amministra e rappresenta l'Associazione di fronte a terzi;
- i. esegue le decisioni dell'Assemblea dei delegati;
- j. convoca l'Assemblea;
- k. regola i diritti di firma.

Art. 13 Sedute

¹ Le sedute sono convocate in forma scritta (anche in forma elettronica) e almeno 7 giorni prima dal Presidente, di regola almeno ogni due mesi e ogni qualvolta gli affari lo richiedono o a seguito di una richiesta scritta e motivata di uno degli altri due membri del Consiglio.

² Il Consiglio può validamente deliberare alla presenza di tutti i membri. La presenza dei membri o dei loro supplenti è obbligatoria. Il Consiglio decide a maggioranza; i presenti non possono astenersi dal voto.

³ Le deliberazioni del Consiglio sono consegnate in un verbale.

⁴ Le decisioni prese per via circolare (anche elettronica) sono consentite in via d'eccezione a condizione che la maggioranza assoluta dei membri sia d'accordo con questa modalità.

Art. 14 Durata

¹ Riservato il primo mandato per i membri e i delegati designati dai Comuni costituenti sia nell'Assemblea sia nel Consiglio direttivo, gli stessi sono nominati per un periodo di quattro anni.

² Per i membri e i delegati designati dai comuni il mandato scade entro sei mesi dal rinnovo generale dei poteri comunali, e può essere rinnovato.

Art. 15 Compiti di coordinatore dell'Associazione e dell'Antenna

¹ Il Consiglio designa uno più coordinatori dell'Antenna cui compete la gestione delle attività correnti dell'Associazione, l'istruzione delle pratiche di competenza del Consiglio, l'esecuzione delle sue decisioni e di ogni altro compito da esso assegnatole.

² Il Consiglio può affidare compiti anche a servizi dei Comuni costituenti o mediante mandati esterni.

Capitolo II – Aspetti finanziari e tenuta della contabilità

Art. 16 Emolumenti

Gli emolumenti dei membri e dei delegati sono a carico dei singoli comuni e stabiliti in virtù dei rispettivi regolamenti.

Art. 17 Mandati di prestazione

I mandati di prestazione di cui al precedente art. 2 cpv. 4 sono approvati, con durata anche pluriennale, dall'Assemblea dei delegati e stabiliscono in particolare nel dettaglio:

- i compiti delegati, le prestazioni da eseguire e le modalità esecutive
- i mezzi finanziari
- le modalità di controllo e di informazione
- i diritti e gli obblighi reciproci con gli enti mandanti
- la durata e la facoltà di revoca.

Art. 18 Patrimonio e responsabilità

¹ Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni di sua proprietà e dagli eventuali conferimenti di terzi.

² Gli impegni dell'Associazione sono garantiti dai Comuni costituenti.

Art. 19 Esenzione fiscale

L'Associazione è esente da imposte cantonali e comunali, se così deciso dall'Autorità cantonale competente.

Art. 20 Rapporti di lavoro

¹ Per lo svolgimento della propria attività, oltre ai propri dipendenti l'Associazione può fare capo al personale dei Comuni costituenti sulla base di una tariffa oraria da concordare con i medesimi.

² I rapporti di lavoro dell'Associazione con gli eventuali propri dipendenti sono retti dal diritto privato.

Art. 21 Principi del finanziamento e tenuta della contabilità

¹ Il finanziamento dell'Associazione è assicurato:
dalle quote comunali;
dagli eventuali sussidi previsti dalle leggi cantonali e federali
dai mezzi finanziari assegnati in conformità ai mandati di prestazione
da eventuali conferimenti di terzi
da eventuali entrate d'esercizio

² Le quote comunali sono determinate dal fabbisogno al netto di eventuali altre entrate suddiviso in parti equali fra i comuni costituenti.

Art. 23 Tenuta della contabilità

¹ Il Consiglio organizza la tenuta della contabilità secondo le norme della LOC (MCA2) in particolare i principi di efficienza e di economicità.

² L'esercizio sociale corrisponde all'anno civile.

Art. 24 Organo di revisione esterno

¹ L'organo preposto alla revisione

- a) verifica la conformità della contabilità del conto annuale e delle operazioni di gestione alle disposizioni vigenti in materia
- b) presenta ogni anno il suo rapporto al Consiglio.

² I Comuni costituenti hanno in ogni tempo il diritto di prendere visione dei libri contabili.

Capitolo III - Rimedi di diritto

Art. 25 Ricorsi

Contro le decisioni di carattere amministrativo dell'Associazione è dato ricorso ai sensi degli art. 193b e 208 e seguenti LOC.

Capitolo IV - Disposizioni transitorie e finali

Art. 26 Costituzione dell'Associazione

La data di costituzione dell'Associazione sarà concordata e fissata dai Municipi dei Comuni costituenti una volta che il presente statuto sarà stato adottato dai rispettivi Consigli comunali e approvato dal Consiglio di Stato.

Art. 27 Scioglimento

¹ L'Associazione può essere sciolta per decisione di almeno un Consiglio comunale dei comuni costituenti, se non vengono pregiudicati lo scopo e i compiti di cui all'art. 2 cpv. 1 e l'esecuzione dei mandati di prestazione in corso, e se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti.

³ La liquidazione spetta al Consiglio direttivo, a meno che l'Assemblea dei delegati decida di affidare l'incarico a terzi.

⁴ Una volta estinti tutti i debiti, i beni dell'Associazione saranno devoluti ai Comuni costituenti in parti eguali, ritenuto che i beni immobili verranno devoluti all'ente dal quale provengono o, in difetto di ciò, al Comune sede dell'immobile.

Art. 28 Disposizioni finali

Per quanto non sia disposto dai presenti Statuti valgono le norme del Codice Civile Svizzero.

Approvato dal Consiglio comunale di Centovalli nella seduta del xxx.

Approvato dal Consiglio comunale di Onsernone nella seduta del xxx.

Approvato dal Consiglio comunale di Terre di Pedemonte nella seduta del xxx.